

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 marzo 2006, n. 1052

### **Conferma T.A.R. Calabria – Catanzaro: Il Sezione, n. 2063/2003**

*Legittimamente il presidente della provincia revoca l'incarico di assessore con motivazione riferita a dati di fatto, che fanno fede fino a querela di falso, che implicano l'affievolimento e il venir meno del rapporto fiduciario.*

*Omissis.*

Nello stesso provvedimento in esame sono stati, poi, così specificati i fatti che avevano fatto venir meno il rapporto fiduciario:

- a) continuo contrasto tra l'assessore ... e gran parte dei consiglieri provinciali, dannoso per il buon funzionamento dell'Amministrazione e che aveva determinato le fondate critiche sollevate dai consiglieri, con la conseguente necessità di assumere provvedimenti nei confronti di tale assessore;
- b) in particolare, era stata riscontrata fondata la critica relativa alla totale preclusione dell'assessore ... verso ogni forma di dialogo e di collaborazione, alla sua scarsa disponibilità di tempo e alla sua ridottissima presenza negli uffici dell'Amministrazione;
- c) nei rapporti con gli altri assessori ed il personale l'atteggiamento del dr. ... era risultato deludente e del tutto controproducente per una serie di motivi assolutamente banali e di mero puntiglio.

Dopo tale illustrazione dei fatti, è stato, poi, evidenziato che non risultava ammissibile la determinatasi situazione di prolungato personale contrasto tra un assessore e gran parte del Consiglio provinciale ed il Presidente dell'Amministrazione provinciale, situazione, da ultimo, acuitasi, rendendosi intollerabile.

In tale situazione, la validità della motivazione del provvedimento impugnato con il secondo ricorso è di chiara evidenza.

Correttamente, quindi, il primo giudice ha ravvisato tale provvedimento congruamente motivato, atteso, in particolare, che a norma dell'art. 46 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente della Provincia provvede alla nomina degli assessori sulla base di un rapporto fiduciario verso i prescelti (comma 2) e può provvedere alla loro revoca quando tale rapporto fiduciario sia venuto meno (comma 4).

Né l'appellante può sostenere a ragione che il T.A.R., nel rilevare il venir meno, nel caso, del rapporto fiduciario, abbia riconosciuto al Presidente della Provincia un potere esercitabile secondo il proprio libero arbitrio.

Nella specie, infatti, la revoca dell'incarico al dr. ... è stata disposta - come sopra illustrato - sulla base di esplicitati dati di fatto, necessariamente implicanti il venir meno del rapporto fiduciario e giustificativi dell'adottato provvedimento di revoca.

Parimenti, l'appellante non ha ragione nel sostenere che il T.A.R. abbia errato nel ritenere fondate le giustificazioni poste a fondamento del provvedimento in oggetto, senza effettuare alcuna verifica e senza prendere in considerazione quanto da esso sostenuto, in quella sede, circa l'impegno da lui profuso per assolvere l'incarico conferitogli.

I fatti attestati da una pubblica autorità, quale è il Presidente dell'Amministrazione provinciale fanno, infatti, fede fino a querela di falso, nel caso non esperita dall'interessato, e, quindi, non vi era alcun motivo perché potessero essere ravvisati non veritieri e dovessero essere verificati in sede istruttoria.

Per altro, in proposito, il T.A.R. ha fatto presente che le motivazioni del secondo provvedimento di revoca trovano riscontro nel verbale della seduta della terza Commissione consiliare del 22 dicembre 1999, esibito in giudizio dall'Amministrazione resistente, contenente la vibrata espressione di rincrescimento per la "metodica assenza" dell'assessore ...

Quanto, poi, alle attività amministrative promosse dal ricorrente e agli sforzi da esso compiuti per dare attuazione agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione provinciale, da esso adottati a contestazione della motivazione del secondo provvedimento di revoca dell'incarico di assessore, il T.A.R. ha correttamente notato che tali elementi non erano idonei a contrastare la "chiusura verso ogni forma di dialogo e di collaborazione" rilevata a suo carico.

Così come notato dal primo giudice, la permanenza di un rapporto fiduciario, quale è quello su cui si controverte, non può essere, infatti, determinata da singole attività ed iniziative del soggetto che abbia ricevuto l'incarico, ma

deve risultare da tutto un insieme di elementi attinenti alle varie attività svolte, alle relative modalità di svolgimento e alla complessiva condotta tenuta.

In ordine ai documenti (nove lettere) prodotti dal ricorrente, al fine di contrastare il ridotto impegno nell'espletamento dell'incarico rilevato a suo carico, il primo giudice ne ha, poi, correttamente notato l'inidoneità, visto che il Segretario Generale della Provincia, con atto esibito in giudizio dall'Amministrazione resistente, aveva attestato la presenza del dr. ... a sole 93 delibere della Giunta provinciale su 439 adottate, nel periodo compreso tra il 3 luglio 1999 ed il 22 marzo 2000.

Infine, si osserva che non può giovare all'appellante il fatto che il T.A.R. non abbia curato di effettuare una esplicita valutazione del documento politico-programmatico sottoscritto dalla "nuova maggioranza" in data 17 febbraio 2000, da esso esibito nel primo grado di giudizio.

In proposito, si osserva che trattasi di un documento politico-programmatico redatto dai rappresentanti di vari partiti politici, concernente le alleanze in occasione di trascorse e di prossime elezioni amministrative, come tale insuscettibile di alcuna correlazione con la revoca dell'incarico di assessore al dr. ..., disposta esclusivamente per il venir meno del rapporto fiduciario prima sussistente, allorchè l'incarico gli era stato conferito, giuste le ragioni esposte nel provvedimento impugnato con il suo secondo ricorso al T.A.R..

Poiché la revoca dell'incarico al dr. ... non era stata determinata dalle nuove alleanze politiche cui era addivenuto il suo partito di appartenenza, il fatto che il T.A.R. non abbia effettuato alcuna esplicita valutazione del documento in questione nella motivazione della sentenza, essendosi limitato ad escludere che il provvedimento impugnato fosse stato determinato da ragioni politiche, non costituisce, quindi, elemento inficiante la relativa decisione.

Il primo giudice, invero, avendo fatto riferimento al documento in parola nella esposizione in fatto della sentenza, ha dimostrato di averlo preso in considerazione quale elemento difensivo prospettato dal ricorrente.

La mancanza di riferimento esplicito al documento "de quo" nella parte motiva della sentenza dimostra, pertanto, unicamente che il primo giudice, nel ravvisare il provvedimento di cui trattasi non originato da ragioni politiche, ha ritenuto tale documento inconferente ai fini della decisione, così come lo è, giusto quanto prima osservato.

La dedotta omissione di valutazione puntuale del detto documento politico-programmatico non incide, quindi, sulla correttezza della contestata pronuncia reiettiva del secondo ricorso del dr. ....

In tale situazione, va, pertanto, escluso che il provvedimento impugnato con il secondo ricorso non sia assistito da adeguata motivazione, come pure che il T.A.R. abbia respinto tale secondo ricorso immotivatamente, senza effettuare alcuna verifica in sede istruttoria e senza tener conto di atti rilevanti esibiti dal ricorrente.

*Omissis.*